



MUNICIPALITA' DI MESTRE CARPENEDO  
IL DIRETTORE

Rep. n. 249 del 07-04-2009

**Oggetto:** ORDINANZA - Istituzione di senso unico in via Caviglia a Mestre a seguito della realizzazione dei nuovi marciapiedi e della redistribuzione della sosta del piazzale.

#### IL DIRETTORE

- In considerazione delle opere stradali in esecuzione in via Caviglia, in cui la ditta FMS Srl procederà alla realizzazione di alcuni nuovi tratti di marciapiede, ad una diversa distribuzione dei parcheggi del piazzale e alla realizzazione di un'isola ecologica;
- Considerato che, l'esecuzione di dette opere comporterà una diversa dimensione dei percorsi stradali con conseguente modifica della larghezza della carreggiata del primo tratto di via Caviglia provenendo da via Bissuola;
- Si ritiene necessario, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nell'area di incrocio di via Caviglia con via Bissuola, di istituire un senso unico in ingresso nel tratto di via Caviglia a partire da via Bissuola e fino a tutto il civico 11;
- Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art.17 paragrafo "I" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli art.5,6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

#### ORDINA

L'istituzione del senso unico di marcia in via Caviglia a partire dall'incrocio con via Bissuola e fino a tutto il civico 11 di via Caviglia, con senso consentito da via Bissuola verso via Bissagola;

L'istituzione del dare la precedenza per i veicoli che dal ramo circolatorio della via Caviglia si imettono nel ramo principale della stessa;

L'istituzione del senso vietato da posizionarsi all'altezza del civico 11 per i veicoli provenienti da via Bissagola con direzione nord;

#### PRESCRIZIONI GENERALI

La ditta FMS s.r.l., o chi per essa incaricata, provvederà all'installazione dei segnali stradali in base alle disposizioni della presente ordinanza, in conformità dei dettami del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministro Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Elisabetta Meneghel